



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi – Polizza All Risks Property Periodo 30/04/2019 – 31/12/2020

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premessa.....	3
Articolo 1.2: Descrizione.....	4
Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e opzioni	4
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara	5
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi	15
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016	16
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti	17
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE	17
Articolo 3.5: Avalimento	17
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive.....	19
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara	20
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione	21
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.....	23
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta	30
Articolo 7.1: Busta A - Documentazione Amministrativa	30
Articolo 7.2. Busta Tecnica	39
Articolo 7.3. Busta Economica.....	41
Articolo 8: Garanzie	43
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto	45
Articolo 10: Subappalto	47
Articolo 11: Riservatezza delle informazioni	47
Articolo 12: Informazioni di carattere generale	47

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara “Procedura aperta, per l’affidamento del *servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi – Polizza All Risks property - periodo 30/04/2019 – 31/12/2020*, come meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico di Polizza, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. sss) e 60 del d.lgs. n. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.

La procedura in oggetto è stata indetta con determinazione dirigenziale n. **635 del 08/03/2019**

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato tecnico di Polizza All Risks Property

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri atti di gara

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l’istanza e/o l’offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

Si precisa quanto segue:

- l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni relative all’ammissione (anche in caso di utilizzo del DGUE), l’offerta tecnica ed economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso occorre indicare gli estremi della procura;
- il DGUE, le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e la documentazione da allegare o allegate all’istanza e all’offerta devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel D.P.R. n.445/2000 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge – corredate da **copia del documento di identità del sottoscrittore**; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

- in alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di istanza di partecipazione ovvero mediante dichiarazioni, in carta semplice, conformi alle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso corredate da **copia del documento di identità del sottoscrittore**;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata "conforme a testo straniero" da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.2: Descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di copertura assicurativa a favore del Comune di Ascoli Piceno per il periodo 30 aprile 2019 – 31 dicembre 2020 Lotto Unico Polizza All Risks Property, come dettagliato nel Capitolato tecnici di Polizza. Tale servizio è identificato nel modo che segue:

Lotto	Descrizione	CPV Oggetti Complementari	Codice CIG	Importo lordo annuo a base d'asta	Importo totale lordo a base d'asta
Lotto Unico	Polizza All Risks Property	66515200-5	7822156754	132.000,00	220.000,00

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 2: Valore, durata dell'appalto e importo soggetto a ribasso

Durata: l'appalto ha la durata di 1 anno e 8 mesi con decorrenza improrogabile dalla data di stipula del rispettivo contratto di polizza ovvero, se precedente, di attivazione del servizio **improrogabilmente prevista per le ore 00:00 del 30/04/2019** con scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020. Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica, nelle more dell'indizione di nuova gara, per un periodo non superiore a 180 giorni.

Importo: L'importo complessivo di gara, Iva esclusa, è pari ad **€ 220.000,00** (euro duecentoventimila/20)

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €0,00 (euro zero/00).

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo annuo a base d'asta.

L'Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. In caso di mutate esigenze di servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.

La specifica descrizione della polizza è riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito denominato Capitolato Tecnico, al quale non sono ammesse varianti ad eccezione di quelle formulate sulla base della regolamentazione prevista dal presente disciplinare.

Si precisa che sono in corso di revisione i valori del patrimonio da assicurare; pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad aggiornare i valori che verranno successivamente comunicati anche in corso di esecuzione del contratto, ferme le tassazioni applicate.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del Comune di Ascoli Piceno.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo relativo al servizio oggetto del presente appalto, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

Fermo quanto precede, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ivi compresi i richiamati allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del d.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione in forma aggregata/associata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa altresì la partecipazione nella forma della coassicurazione solo se, IN DEROGA all'art. 1911, del codice civile, tutte le imprese in coassicurazione siano responsabili in solido nei confronti del contraente.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 618 del 8/06/2016 "*Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi*", nel caso in cui il contratto di coassicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c. , essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C.) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Sono ammessi a partecipare i Consorzi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del codice.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti in raggruppamento ovvero coassicurazione ovvero consorziati, ai sensi e del disposto di cui all'art. 48, co. 4 del d.lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti devono essere posseduti cumulativamente da tali soggetti.

Tenuto conto della tipologia della polizza oggetto della presente procedura, al fine del computo complessivo dei requisiti di partecipazione in una delle forme di partecipazione aggregata ammessa,

la capogruppo mandataria, la consorziata, ovvero la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti finanziari e tecnici nella misura minima del 50%.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, d.lgs. 50/2016.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all'art 50 del Codice.
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

NB-1: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D.lgs. n.159/2011.

NB-2: resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
 - a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

NB-1: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016**, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

Bando di gara sulla GURI qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00** utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 7 e seguenti del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-2: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

NB-3: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti nel modello di istanza predisposto dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e alla Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto -, che si trovi in una delle situazioni di cui al **comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
 - ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 3.5 del presente disciplinare:

- ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓ dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- ✓ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero – in caso di sede all'estero – in analogo registro dello Stato di appartenenza.
(All. XVI del Codice).

N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

2. **Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS** all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, avere erogato almeno **n 3 (tre) servizi analoghi** al servizio oggetto di gara, a favore di almeno n 3 (tre) distinti destinatari pubblici o privati, nel triennio 2015/2016/2017.

Per servizi analoghi si intendono contratti assicurativi per la specifica copertura, identificata con CPV specifico. Nel caso di periodo di attività inferiore al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) potranno essere indicati i principali servizi analoghi effettuati, o in corso di esecuzione, nel periodo di effettiva attività.

Si dovrà compilare la parte IV, lett. C, punto 1b del DGUE:

- *In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - *originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;**
- *In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - *originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.**

c) requisiti di capacità economico-finanziaria:

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015, 2016, 2017) una **raccolta premi complessiva**, nei rami danni non inferiore ad **€.100.000.000,00**. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
- b) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.
NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.
- c) Il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-2 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.

- d) il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto b) (servizio assicurativo analogo) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo;
- e) il requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto c) (raccolta premi complessiva), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle imprese mandanti;

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, **a pena di esclusione quanto segue:**

- a) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice ; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- b) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;
- c) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice
NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.
- d) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-2 deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice;
- e) Il requisito di capacità tecnica e professionale e di capacità economico – finanziaria di cui ai punti b) e c) va posseduto nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
 - devono essere posseduti dal consorzio;

N.B.-1: i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della

qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

NB-2: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avalimento

Il requisito di cui all'art.3 lett.b) del disciplinare di gara può essere dimostrato conformemente all'art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (dichiarandolo espressamente nel DGUE); il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

È sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante/mandataria o tra consorziate.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** – la seguente documentazione utilizzando preferibilmente il DGUE unitamente agli schemi di dichiarazione presenti nel modello di istanza [sezione dedicata all'impresa ausiliaria] predisposto dalla stazione appaltante secondo le modalità sottoriportate:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del **concorrente**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (**dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C**);
- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
- possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all'art.3 del disciplinare;
 - possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 e a-bis 2 (iscrizione alla CCIAA e possesso di regolare **autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione**);
 - possiede i requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

N.B.-1: Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice (previsti nell'ambito del DGUE), ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa **ausiliaria** può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II, sezioni A e B, Parte III, Parte IV – eventualmente anche la sola sezione "α", Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare di gara (**non inseriti nel DGUE**) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, l'impresa **ausiliaria** può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti nella sezione dedicata all'impresa ausiliaria all'interno del modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante.

N.B.- 2: Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto previsto nell'ambito dell'art. 3 del disciplinare.

- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie che devono essere, **a pena di nullità del medesimo contratto**, dettagliatamente descritte;

NB-3: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010** deve:

- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - essere allegato, a pena di esclusione, in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- d) il **PassOE** relativo all'impresa ausiliaria debitamente sottoscritto da quest'ultima; in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria e sottoscritto da entrambi.

NB-4: l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NB-5: l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

NB-6: Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

NB-7: In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, via P.E.C., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il **termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 10 aprile 2019, mercoledì (10.04.2019)** si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; al riguardo, si precisa che l'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non

verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi – Polizza All Risks Property Periodo 30/04/2019 – 31/12/2020.

Scadenza offerte: 10/04/2019 (mercoledì) ore 12:30 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **“B - Offerta tecnica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2;
- 3) **“C - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.3.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara **saranno escluse**.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in Piazza Arringo, Servizio Centrale di Committenza, Edificio B, piano 1° - **il giorno 11 aprile 2019, giovedì alle ore 09.30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nel giorno e nella sede sopra indicati il RUP, procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata:

1. apertura della busta "A-Documentazione amministrativa" relative alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi; terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec o altro canale telematico;
2. una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice che, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
3. in seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
4. infine, previa ulteriore comunicazione, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute pubbliche, fissate di regola non prima di due giorni dalla relativa comunicazione:
 - ✓ alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - ✓ all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
 - ✓ al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/16;
 - ✓ alla formazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione secondo quanto riportato di seguito:
 - a seguito della formazione della graduatoria, nel caso in cui siano presenti offerte che superino la soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice; è facoltà del RUP procedere alla verifica di congruità di più offerte contemporaneamente;
 - concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, la Commissione, preso atto delle risultante finali, procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
 - nel caso in cui, invece, non siano presenti offerte anomale, la Commissione giudicatrice procederà direttamente alla proposta di aggiudicazione;
 - la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Le sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale o PEC almeno due giorni prima della data fissata. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'Appalto sarà aggiudicato all'impresa che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo con le modalità descritte nei successivi articoli. Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si

procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di offerte appropriate, l'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art. 63, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/16.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:

- ribasso sul prezzo posto a base d'asta: punti **30/100**
- qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti **70/100**, di cui:
 - fino ad un massimo di 40/100 punti (PUNTEGGIO BASE), in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare;
 - fino ad un massimo di 15/100 punti per le varianti migliorative predefinite come da tabella 4;
 - fino ad un massimo di ulteriori 15/100 (PUNTEGGIO MIGLIORIE) punti per le varianti migliorative discrezionalmente proposte dall'offerente, conformemente al disposto del presente disciplinare.

N.B.: Non saranno ammesse varianti alle clausole che sono oggetto di variante migliorativa predefinita; qualora presentate non saranno prese in considerazione.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO

Il Punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei parametri e dei punteggi sotto riportati:

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFF. MIN. – COEFF. MAX
a) Condizioni di Garanzia	Da 0,50 a 1,00
b) Esclusioni	Da 0,50 a 1,00
c) Franchigie	Da 0,70 a 1,00
d) Limiti di indennizzo	Da 0,70 a 1,00
e) Modalità peggiorative di gestione del contratto	Da 0,70 a 1,00
f) Varianti migliorative	Da 0,01 a 0,50
g) Varianti migliorative di gestione del contratto	Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- ◆ coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - Inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;

- Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- ◆ coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- ◆ coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- ◆ coefficiente pari ad 0 per varianti considerate equivalenti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio = Punteggio base x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di potenzialità/frequenza (**PPF%**), da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:

tabella 1

POTENZIALITÀ FREQUENZA	SCARSA	APPREZZABILE	MEDIAMENTE RILEVANTE	RILEVANTE	CATASTROFALE
Raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
Molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:

POTENZIALITÀ:

Scarsa: Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00;

Apprezzabile: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €100.000,00;

Mediamente rilevante: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00;

Rilevante: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

Catastrofale: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00.

FREQUENZA:

Raro/infrequente: Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi 3 anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura \leq ad 1 caso per annualità assicurativa.

Possibile Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.

Frequente Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.

Molto frequente Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura $>$ di 15 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante” (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% * PPV\%$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2

Tabella 2

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività.	Sino al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%

Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%
--	-----------------

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = CMin. + (\delta Coeff. (\delta Coeff. \times PRID\%))$$

Dove CVar. = coefficiente di variante; CMin. = coefficiente minimo; $\delta Coeff.$ = Delta coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente minimo); PRID% = Percentuale di Riduzione.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

Tabella 5

	DESCRIZIONE	Miglioramento requisiti/condizioni minime	Punteggio attribuito	Punteggio massimo	
A	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto" (TABELLA [LSF] del Capitolato Tecnico di Polizza)	NO	0	5	
		SI	€ 4.000.000,00;		1
			€ 5.000.000,00;		2
			€ 6.000.000,00		3
			€ 7.000.000,00		4
			€ 8.000.000,00		5
B	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni, alluvioni" (TABELLA [LSF] del Capitolato Tecnico di Polizza)	NO	0	5	
		SI	€ 4.000.000,00		1
			€ 5.000.000,00		2
			€ 6.000.000,00		3
			€ 7.000.000,00		4
			€ 8.000.000,00		5
C	Elevazione limite di indennizzo garanzia "Allagamenti" (TABELLA [LSF] del Capitolato Tecnico di Polizza)	NO	0	5	
		SI	€ 1.500.000,00		1
			€ 2.000.000,00		2
			€ 2.500.000,00		3
			€ 3.000.000,00		4
			€ 3.500.000,00		5

VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE (LETT. F) E G)):

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = Punteggio miglorie x (coefficiente di variante a) + punteggio miglorie x (coefficiente di variante b) + punteggio miglorie x ecc.

sino al massimo dei 15 punti assegnabili.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

A. La Commissione di gara, attribuirà la percentuale PPF% secondo la tabella 1, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.

B. Per gli elementi di cui alla lettera g) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante migliorativa” (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = PPF\% * PPVM\%$$

Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 6.

Tabella 6

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE MIGLIORATIVA
<u>variante ininfluyente</u> : variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l’efficacia o la incrementa in termini trascurabili. variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	dall’86% al 100%
<u>variante lievemente migliorativa</u> : variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in maniera modesta. variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	dal 51% all’85%
<u>variante moderatamente migliorativa</u> : variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	dal 26% al 50%
<u>variante mediamente migliorativa</u> : variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sostanziale. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	sino al 25%
<u>variante molto migliorativa</u> : variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia drasticamente. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = \text{Coeff.} \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PM%= Percentuale migliorativa.

REGOLE GENERALI PUNTEGGIO TECNICO

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti, entro i seguenti limiti:

- non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza;
- non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e/o moduli differenti dalla documentazione di gara;
- saranno ammesse **al massimo 15 varianti, in eccedenza a quelle migliorative predefinite**, alle condizioni del Capitolato, come sotto definite:
 - modifica di uno o più articoli del Capitolato;
 - integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
 - aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
 - abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

In caso di modifica a tabelle riepilogative di più condizioni, anche se contenute in un singolo articolo di polizza, sarà conteggiata UNA variante per ciascuna riga della tabella alla quale viene apportata la modifica.

Sono ammesse varianti peggiorative unicamente alla parte del Capitolato tecnico identificata come "CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA", intendendosi per tale l'insieme di tutte le clausole sottostanti e successive alla predetta dicitura, anche se suddivise in sezioni; dette varianti, qualora apposte a qualsiasi altra parte del Capitolato tecnico di Polizza, saranno ritenute prive di effetto e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando quindi le ordinarie clausole del predetto capitolato.

La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, un sostanziale peggioramento/sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.

Le eventuali condizioni migliorative proposte (diverse dalle varianti migliorative predefinite) dovranno essere dichiarate come tali e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l'inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.

❖ Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:

- in via prioritaria, quelle migliorative;
- tra queste, in ordine di coefficiente più elevato;
- in subordine le varianti peggiorative;
- tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.

Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l'impegno dell'offerente alla propria offerta.

Soglia di sbarramento

Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, prima della riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 30/70.

Riparametrazione

Dopo l'eventuale esclusione di offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento laddove nessuna delle rimanenti offerte abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla riparametrazione dei punteggi conseguiti, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Soglia di anomalia

Per la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

Offerta economica:

Saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti.

Con riferimento al criterio del "Punteggio economico", il relativo punteggio sarà attribuito prendendo in considerazione il premio annuo così come indicato nella scheda di offerta economica, secondo la seguente formula:

PE = PE max * (1-(Po/Pb)⁵) dove:

- Po = prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pb = prezzo posto a base d'asta, al di sopra del quale le offerte non sono accettate;
- ⁵ = esponente della formula. laddove deve intendersi:
 - per PE max il punteggio attribuito in base al criterio economico;
 - per Po il prezzo complessivo offerto;
 - per Pb il prezzo complessivo a base d'asta.

Si precisa che:

- i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento;
- Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sugli importi posti a base di gara;
- Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- in caso di parità del punteggio complessivo, il servizio sarà affidato a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa.
- Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o il/i presente/i non voglia/no migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

- in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione;
- L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea;

Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta generale o l'offerta economica, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- Presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- Il mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo;
- offerte alternative;
- Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente). Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

Articolo 7.1: Busta A - Documentazione Amministrativa

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse;
- DGUE (*Documento di gara unico europeo*) (modello del MIT);
- Dichiarazioni ulteriori: Avvalimento - dichiarazioni integrative ditta ausiliaria.

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara completa di dichiarazioni integrative connesse ;
2. documento di gara unico europeo (DGUE);
3. ricevuta di pagamento del contributo all'A.N.A.C.;

4. PASSOE debitamente sottoscritto;
5. garanzia provvisoria;
6. (in caso di avvalimento) documentazione relativa all'avvalimento di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare;
7. (in caso di subappalto) documentazione relativa al subappalto di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
8. (in caso di fallimento ovvero concordato) documentazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

L'istanza di partecipazione (A) e connesse dichiarazioni (B)

(A) a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato, deve essere compilata, firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno dell'istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'istanza va sottoscritta da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/ consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorzio deve predisporre a pena di esclusione una propria istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante; resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione (vedi *infra*);
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte da tutte le associate/consorziate (vedi *infra*);
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

▪ **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

- **in caso di coassicurazione**, delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

(B) Utilizzando preferibilmente il modello "istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse" predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore):

1. indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;/ capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
2. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato d'onori, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all'art 50 del Codice.
3. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
4. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) a pena di*

esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;

6. **a pena di esclusione** nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
7. dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti - a seguito dello svincolo della stessa;
8. *(nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)* dichiara che le copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso ;
9. dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;

NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adatteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

NB: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

NB: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** ciascun operatore associato/consorzio deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti).
Si invitano i concorrenti ad indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - b) **a pena di esclusione** l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti **e non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

▪ **In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:**

a) il consorzio deve dichiarare **a pena di esclusione:**

- la tipologia/natura del consorzio;

- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, altresì, a fini collaborativi di dichiarare tutte le consorziate che fanno parte del Consorzio.

- chi eseguirà la fornitura/servizio;

- il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;

b) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare **a pena di esclusione** il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio/consorziate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

▪ **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorziato deve:

a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato. Si invitano i concorrenti ad indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;

b) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

NB: Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Il Documento di gara unico europeo (C)

(C) a pena di esclusione il DGUE (*Documento di gara unico europeo*) debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e seguenti del disciplinare e corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB: nell'ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all'art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo “istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni” del presente articolo.

Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come segue:

- Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
- Parte II: Informazioni sull'operatore economico
 - ✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre:
 - modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;
 - in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
 - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
 - ✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
 - ✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.
 - ✓ Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.
- Parte III: Motivi di esclusione

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
 - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
 - misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
 - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in fase di gara.

NB-3: Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il concorrente, dovrà rendere **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante).

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).
 - ✓ Sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
 - ✓ Sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria;
 - ✓ Sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
 - ✓ Sezione D per dichiarare la presenza di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi (se consentita) di avvalimento/subappalto necessario;

- Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in

sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel DGUE – secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia – devono, a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non indicato già nell'istanza di partecipazione). In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di istanza di partecipazione ovvero in carta semplice.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/ consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "α"), Parte VI;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

- in caso di ricorso all'avvalimento, dall'impresa ausiliaria secondo le indicazioni di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria);
- in caso di subappalto, da ciascun subappaltatore secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente disciplinare (in tal caso il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei delle subappaltatrici).

Il contributo a favore dell'ANAC (D)

(D) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto nella misura di **€ 20,00**

Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. è un adempimento richiesto a pena di **esclusione**. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della

contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell'A.N.A.C <http://www.anticorruzione.it>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

a pena di esclusione, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266 e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. è un adempimento richiesto a pena di esclusione. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell'A.N.A.C <http://www.anticorruzione.it>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

Il PASSoe (E)

(E) PASSOE firmato di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e <http://www.anticorruzione.it>.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione

amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

Dichiarazioni / documentazione ulteriori

Il concorrente allega:

- (A) documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria – di cui al successivo articolo 8 del presente disciplinare – con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
- (B) (nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall'art.3.5. del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (C) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall'art.11 del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (D) (nel caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate.

Articolo 7.2. Busta Tecnica

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà presentare una busta denominata "Offerta tecnica", contenente l'offerta tecnica, in originale, in lingua italiana, redatta in conformità al facsimile di cui agli Allegati Modello 3 al presente Disciplinare - priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, riportante una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno – a pena d'esclusione - essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato tecnico.

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

- ❖ non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza;
- ❖ è richiesto il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti richieste;

- ❖ non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nel Capitolato Speciale di Polizza;
- ❖ Relativamente alle Condizioni Particolari di Assicurazione, saranno ammesse al massimo 15 varianti alle condizioni del Capitolato oggetto di offerta, come sotto definite:
 - o modifica di uno o più articoli del Capitolato;
 - o integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
 - o aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
 - o abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

In caso di modifica a tabelle riepilogative di più condizioni, anche se contenute in un singolo articolo di polizza, sarà conteggiata UNA variante per ciascuna riga della tabella alla quale viene apportata la modifica.

Non sono ammesse varianti peggiorative relativamente alle “**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**”; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le “**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**”.

- ❖ La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.
- ❖ Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere dichiarate come tali e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l’inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
- ❖ Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:
 - o in via prioritaria, quelle migliorative;
 - o tra queste, in ordine di coefficiente più elevato;
 - o in subordine le varianti peggiorative;
 - o tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.
 - o Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l’impegno dell’offerente alla propria offerta.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, l'Ente si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.163/06.

Articolo 7.3. Busta Economica

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere inserita l'offerta economica, da predisporre obbligatoriamente utilizzando il Modello n 4 – Scheda di offerta - sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

La stazione appaltante prenderà a riferimento l'indicazione del **premio annuo**, al lordo di imposte governative e contributi di legge. Saranno prese in considerazione i valori espressi fino a 2 cifre decimali.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Il corrispettivo offerto dovrà essere tale da consentire all'offerente l'esecuzione del servizio in termini remunerativi anche in relazione al costo del lavoro ed alle norme vigenti in materia di sicurezza per l'intera durata contrattuale. Dovrà inoltre essere formulato in modo da tenere conto delle circostanze locali e particolari che possano influire sulla determinazione del prezzo anche in ordine agli oneri per la sicurezza ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare del Dlg.n. 81/08, afferenti l'esercizio dell'attività e indicati nel modulo dell'offerta.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento. L'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;

- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
 - l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
 - nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
 - nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica

deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% dell'importo complessivo per l'intero periodo** e pertanto per i seguenti importi:

Lotto	Polizza	Importo lordo periodo 30/04/2019 – 31/12/2020	Importo garanzia 2% (€)
Lotto Unico	Polizza All Risks property	220.000,00	4.400,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- **cauzione** che può essere versata:

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, con versamento effettuato su c/c IBAN **IT9810200813507000102493318** – Unicredit Spa Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza, 10/A, con la causale "Cauzione provvisoria servizi assicurativi Polizza All Risks Comune di Ascoli Piceno ovvero tramite assegno circolare. Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria dell'Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in tal caso la relativa quietanza, deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa";

in alternativa

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno di deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa".

oppure

- **fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o

assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante,

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue:

- 1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
- 2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art.103 co.9 del Codice approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- 6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo;
- 8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
 - accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari%20non%20abilitati.pdf)
 - e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa:

B. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – causa di esclusione.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata:
 - qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
 - qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
- La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori;
- Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dal Settore che ha indetto la procedura di gara sulla base delle risultanze della procedura e nel rispetto tra l'altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:

- la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;

- relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:

a) *per le forniture e servizi analoghi*: idonea documentazione comprovante la tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, originale o copia autentica della certificazione rilasciata dal committente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ovvero originale/copia autenticata dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture emesse.

b) *per le certificazioni*: le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- Garanzia definitiva;

- (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs.n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;

- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Polizza per responsabilità civile;

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Il Settore che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Subappalto

Stante la natura del servizio, non è consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 11: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 12: Informazioni di carattere generale

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: UgoG@comune.ascolipiceno.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara d'appalto, verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.ap.it> nella sezione dedicata ai Bandi di gara.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it ed all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro – l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dall'Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Marche.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Ugo galanti. mail: Ugog@comune.ascolipiceno.it

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato alla firma del contratto.

IL COMUNE DI ASCOLI PICENO dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alle Società di brokeraggio AON SPA.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni indicate nei capitoli Tecnici di Polizza.

▪ Eventuali informazioni potranno essere richieste a:

– COMUNE ASCOLI PICENO – Piscinnè Rocco – 0736298361 – email: RoccoP@comune.ascolipiceno.it

– AON SPA – Alessandro Preziosi – 0719941979 – email: alessandro.preziosi@aon.it

- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.

Allegati:

Modello di Istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse;

DGUE;

Modello 3 – Accettazione capitolato o proposta variante Proposta di modifica

Modello 4 - Offerta economica;

Capitolato Tecnico di Polizza

Il Dirigente
Arch. Ugo Galanti